

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE CARCARINO)

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 1999

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Norme in materia di prevenzione
degli incendi boschivi (n. 580)

d’iniziativa dei senatori LAVAGNINI, COVIELLO e DIANA Lino

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1996

Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere
gli incendi boschivi (n. 988)

d’iniziativa del senatore CARCARINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1996

Nuove norme in materia di incendi nei boschi (n. 1182)

d'iniziativa dei senatori CAMO, CIMMINO e COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Disciplina delle attività di previsione, prevenzione
e spegnimento degli incendi boschivi (n. 1874)

**d'iniziativa dei senatori MANFREDI, TONIOLLI, DE ANNA,
FUMAGALLI CARULLI, ASCIUTTI, MANCA, VERTONE,
SELLA di MONTELUCE, PALOMBO, CORTELLONI,
MINARDO, LAURIA Baldassare, CONTESTABILE, PELLICINI,
PASQUALI, AZZOLLINI, BUCCI, DI BENEDETTO, PASTORE,
TERRACINI, TRAVAGLIA, SCOPELLITI, RIZZI, MAGGIORE,
PERUZZOTTI, LAGO, WILDE, LASAGNA, SCHIFANI, NOVI,
LO CURZIO, TOMASSINI, MONTELEONE, COSTA, MANIS,
MAZZUCA POGGIOLINI, CAMO e COZZOLINO (n. 1874)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1996

Norme per la prevenzione
degli incendi boschivi (n. 3756)

**d'iniziativa dei senatori SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO,
MONTELEONE, CUSIMANO, BONATESTA, RECCIA,
BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, CURTO, BUCCIERO,
CAMPUS, LISI, MEDURI, MULAS e RAGNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GENNAIO 1999

Attività di previsione, prevenzione e spegnimento
degli incendi boschivi (n. 3762)

**d’iniziativa dei senatori CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI,
CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA, SQUARCIALUPI,
STANISCIÀ, SCIVOLETTO, PIATTI, BARRILE, NIEDDU
e MIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1999

Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e
repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione
e al controllo degli incendi boschivi (n. 3787)

**d’iniziativa dei senatori GIOVANELLI, SCIVOLETTO, CAPALDI,
VELTRI, CARCARINO, PIATTI e STANISCIÀ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1999

INDICE

Relazione	Pag. 5
Pareri:	
– della 1 ^a Commissione permanente	» 10
– della 5 ^a Commissione permanente	» 12
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	» 13
Disegni di legge:	
– testo unificato proposto dalla Commissione	» 14
– n. 580, d’iniziativa dei senatori Lavagnini ed altri .	» 27
– n. 988, d’iniziativa del senatore Carcarino	» 30
– n. 1182, d’iniziativa dei senatori Camo ed altri	» 31
– n. 1874, d’iniziativa dei senatori Manfredi ed altri .	» 32
– n. 3756, d’iniziativa dei senatori Specchia ed altri .	» 36
– n. 3762, d’iniziativa dei senatori Capaldi ed altri ..	» 40
– n. 3787, d’iniziativa dei senatori Giovanelli ed altri	» 45

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno degli incendi boschivi anche quest'anno è iniziato all'insegna dell'emergenza fiamme e il bilancio dei primi due mesi del 1999 è stato di 406 incendi e 6.177 ettari andati in fumo in sole quattro regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto). Un dato che testimonia, nonostante i brillanti risultati ottenuti nel 1995, che gli incendi boschivi hanno avuto un forte peggioramento, non tanto per il numero quanto per le superfici percorse dal fuoco. Infatti, nel 1998 sono stati 9.538 e hanno devastato 155.551 ettari, di cui 82.446 boscati. In pratica, tre volte di più rispetto a quanto avvenuto nel 1996, malgrado l'incremento dei mezzi di difesa, aerei e terrestri. Ciò è dipeso soprattutto dalle condizioni meteorologiche (l'estate scorsa è stata la più calda e afosa degli ultimi sei secoli). Il clima influenza anche gli incendi invernali: secchezza, vento e piogge scarse costituiscono una miscela esplosiva che rende la vegetazione facile preda del fuoco, specie quando il terreno è asciutto. Anche l'abbandono dei boschi e delle macchie, l'esodo rurale e la crisi della silvicoltura hanno fornito, purtroppo, il loro contributo.

Non c'è dubbio che, oltre al fattore climatico, l'accrescersi degli incendi nel nostro Paese sia dovuto alla maggiore vulnerabilità dell'ambiente. Il fuoco è sempre stato un fenomeno naturale nella macchia mediterranea. Quando il suo passaggio non è stato troppo frequente, la vegetazione si è rigenerata spontaneamente. Oggi, invece, nel verde, ci sono case, ville, infrastrutture - sviluppate in modo disordinato, spesso abusivo - soprattutto persone che devono essere difese ad ogni costo.

Il clima e l'urbanizzazione selvaggia sono tra le cause degli incendi, ma il dato più significativo e sconcertante è questo: il 96

per cento circa degli incendi è causato dall'uomo. Di questi, il 50 per cento è doloso. Intenzionale. Calcolato. Per dispetto, vendetta, problemi di confine, nonché per protesta, in particolare contro l'imposizione di vincoli urbanistici e naturalistici. Inoltre, aumentano i roghi nelle aree protette e ciò rende accessibile la gestione dei Parchi alla malavita organizzata (la cosiddetta ecomafia, in cerca di maggiore controllo del territorio). In alcuni casi, poi, sono i proprietari del terreno che distruggono il proprio bosco, economicamente irrilevante, per trasformarlo in pascolo o in quant'altro possa render loro di più.

Il panorama è sempre più complesso, oscuro, sconcertante.

Le stime dei danni provocati dai roghi sono da capogiro: 200 miliardi di lire l'anno, cui ne vanno aggiunti altri 500 per la ricostruzione delle foreste distrutte. Ma le cifre non danno mai giustizia. Dietro ogni milione bruciato c'è una vita che si spegne. Dentro le fiamme muoiono gli uomini (nel 1997 hanno perso la vita cinque persone, i feriti sono stati 97), muoiono le piante (l'anno scorso in Toscana hanno dato fuoco all'albero più vecchio d'Europa: uno splendido ulivo di duemila anni si è sgretolato in cinque ore), muoiono gli animali (per ogni ettaro di bosco che brucia, 300 uccelli, 400 piccoli mammiferi e 5 milioni di insetti).

Oltre alle piante e a tutto il dolore provocato dai tragici roghi, scompare anche la fisionomia del paesaggio italiano. Dal 1970 al 1998 quasi 290 mila incendi hanno distrutto o gravemente danneggiato più di tre milioni di ettari di terreno, pari al 35 per cento della superficie considerata (boschi, brughiere, pinete, macchie mediterranee).

In soli cinque anni è andata in fumo una superficie pari a quella della Liguria.

Da questi dati, emerge come la tematica degli incendi boschivi sia di grande rilievo e come solo con una decisa opera di educazione e sensibilizzazione di tutti i cittadini, accompagnata da una vera prevenzione e repressione del fenomeno, sia possibile ridurre in modo significativo un problema che, a giudicare dai numeri, sarebbe di scarsa importanza, visto che gli incendi dovuti a cause naturali sono solo una minima parte mentre la causa più rilevante è dovuta all'azione, colposa o ancora peggio dolosa, dell'uomo. Pertanto, tutte le speranze si rivolgono alla prevenzione e sensibilizzazione dei problemi dell'ambiente dove gli operatori del settore - guardie forestali, volontari, vigili del fuoco - genitori, educatori, più in generale, hanno fatto e possono fare ancora molto, così da ridare ai boschi e alle foreste un pò di quel significato magico che veniva riconosciuto dagli antichi che consideravano i boschi casa sacra e sede di divinità. Il Parlamento ha più volte richiamato l'attenzione sul problema, denunciando le carenze delle strutture preposte alla salvaguardia del territorio, alla prevenzione e repressione degli incendi. Tuttavia il problema, finora, è stato affrontato ogni anno, soltanto all'approssimarsi dell'estate, con l'emanazione fino al 1993 di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e poi con appositi decreti-legge, rivolti esclusivamente a tamponare situazioni di emergenza.

Non è mai stato affrontato, invece, il vero problema e cioè il disordine delle competenze ed i conseguenti conflitti, nati come mancato coordinamento dei vari soggetti cui è stata affidata l'opera di prevenzione e di repressione degli incendi boschivi, nonostante il Parlamento dal 1995 avesse impegnato i vari Governi che si sono succeduti fino ad oggi a redigere un testo unico che riordinasse e razionalizzasse la materia in questione.

Necessità, questa, avvertita anche dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 157 dell'8 maggio 1995, emessa a segui-

to di ricorsi promossi dalle regioni Veneto e Lombardia avverso il decreto-legge n. 377 del 1994, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di redigere una legge, che riconduca a sistema le svariate attribuzioni esistenti in materia, secondo un disegno organico e coordinato, non limitato ad un rapporto evento-intervento, bensì comprensivo di prevenzione e repressione dei comportamenti colposi e dolosi.

Partendo da queste considerazioni, il relatore, con il contributo dei commissari della maggioranza, della minoranza e del Governo, prendendo lo spunto dai sette disegni di legge presentati, ha elaborato un testo, presentato e discusso in comitato ristretto prima e successivamente approvato in Commissione, con modifiche, che possiamo definire una «legge-quadro». Questa concerne l'istituzione di una struttura organizzativa snella, allo scopo di prevenire e spegnere gli incendi in tempi rapidi, ampliando i poteri e le competenze degli enti locali e rafforzando nella qualità le forze centrali, nel rispetto della loro tradizione di impegno e sacrificio.

In tal senso, il testo che sottoponiamo all'Assemblea si compone di 14 articoli.

L'articolo 1 recita che la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale rappresentano le finalità principali della presente legge, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ed hanno lo scopo di promuovere la crescita di una coscienza di protezione civile, la diffusione di una educazione ambientale e la creazione di condizioni per sviluppare l'occupazione negli omologhi settori. L'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva è svolta dagli enti competenti per perseguire, in modo coordinato, le finalità della legge. Il comma 4 prevede che le regioni a statuto ordinario adeguino i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio della legge entro e non oltre un anno dalla sua entrata in vigore e che le regioni a statuto speciale e le provin-

ce autonome di Trento e di Bolzano provvedano ad adempiere alle disposizioni della legge in esame, nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto e dalle relative norme di attuazione.

All'articolo 2 la novità di rilievo riguarda la definizione di cosa debba intendersi per incendio boschivo. Con questa norma si colma un vuoto sinora presente nel nostro ordinamento giuridico, riprendendo l'orientamento prevalente e costante della giurisprudenza e della dottrina. Inoltre, il comma 2 individua le attività di protezione civile in quelle di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

L'articolo 3 conferisce ai consigli regionali il compito di redigere, entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base delle linee guida predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata. I piani sono articolati per provincia, sottoposti a revisione annuale ed hanno lo scopo di individuare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 3. In caso di inadempienza dei consigli regionali, gli ispettorati regionali dei vigili del fuoco, sentiti i comandi provinciali, predispongono le attività di emergenza per lo spegnimento, anche a livello interprovinciale.

L'articolo 4 prevede che rientrano nell'attività di previsione l'individuazione delle aree, dei periodi a rischio di incendio boschivo e degli indici di pericolosità indicati nei piani regionali, nonché l'approntamento di dispositivi di lotta attiva. Le regioni provvedono alla programmazione di tale attività, mentre all'attuazione provvedono le province, le comunità montane ed i comuni; questi ultimi hanno, altresì, il compito di identificare le aree a rischio, attraverso la redazione di apposite planimetrie,

con il supporto tecnico-operativo delle province e di redigere gli strumenti di pianificazione urbanistica, nelle zone montane di intesa con le comunità montane, tenendo conto del rischio di incendio boschivo del territorio. Le province subentrano ai comuni che non abbiano provveduto ad adempiere entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della legge.

All'articolo 5, nell'attività di prevenzione sono ricomprese quelle azioni dirette a ridurre le cause ed il potenziale innesco di incendio nonché gli interventi finalizzati a mitigare i danni conseguenti. Alle regioni si riserva la funzione di programmazione, mentre alle province, alle comunità montane ed ai comuni quella di attuazione.

All'articolo 6, si stabilisce che per le attività formative si provvede mediante la promozione, da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per le politiche agricole, dell'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti con cognizioni di protezione civile e di educazione ambientale, anche attraverso corsi di formazione rivolti agli educatori. Ciò ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile. Le regioni possono, altresì, istituire centri di addestramento e riqualificazione professionale che organizzano corsi per la preparazione di soggetti preposti alla gestione e manutenzione delle aree boscate e corsi specialistici per la preparazione di soggetti preposti a svolgere attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi, esclusa quella di spegnimento con mezzi aerei.

L'attività di informazione, prevista all'articolo 7, garantisce alla popolazione la conoscenza delle cause che determinano l'innesco di incendio e le norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo.

Essa è riservata alle amministrazioni statali, regionali e agli enti locali, che potranno avvalersi, per la divulgazione, di ogni forma di comunicazione, ivi compresi gli uffici di relazione con il pubblico.

All'articolo 8, è previsto che gli interventi di lotta attiva comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi a terra e dal cielo. A tal fine, il Dipartimento della protezione civile emana direttive annuali, sia per l'individuazione e l'attuazione delle strategie, delle procedure e delle fasi operative relative allo spegnimento, sia per il coordinamento delle attività aeree di spegnimento, avvalendosi del centro operativo aereo unificato (COAU). Alle regioni è attribuita la funzione di programmare la lotta attiva e di assicurare il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali, attraverso l'istituzione e la gestione di sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi delle proprie strutture e di quelle previste alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, ed *e)* del comma 3 del medesimo articolo 8. Infine, il personale stagionale, utilizzato dalle regioni per le attività disciplinate dalla legge, deve essere impiegato in maniera prevalente nelle attività di prevenzione.

L'articolo 9 stabilisce l'obbligo, per i consigli regionali, di redigere ed aggiornare annualmente il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle aree naturali protette. All'attuazione degli interventi di previsione e prevenzione provvedono gli enti gestori, mentre le attività di lotta attiva sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8.

L'articolo 10 contempla una serie di divieti e relative sanzioni: in particolare, vieta la possibilità di dare una diversa destinazione da quella preesistente l'incendio, per almeno dieci anni, alle zone boscate ed ai pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, ad eccezione di costruzioni di

opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In caso di trasgressione, la sanzione prevista è la demolizione dell'opera e la condanna del trasgressore al ripristino dei luoghi. Il vincolo d'uso deve essere espressamente richiamato negli atti di compravendita di aree e di immobili situati in tali zone, pena la nullità dell'atto. Per l'individuazione delle zone boscate di cui al comma 2, è prevista la sperimentazione di moderne tecniche satellitari.

L'articolo 11 contiene modifiche al codice penale ed in particolare agli articoli 423, 424, 425 e 449.

L'articolo 12 prevede l'istituzione, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri di una sezione investigativa e di controllo antincendi, con il compito di assicurare lo svolgimento delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi. Al funzionamento della struttura provvede l'Arma dei carabinieri. Tale istituzione nasce dalla necessità di liberarsi dall'oppressione di vedere in azione piromani che bruciano i nostri boschi, le nostre foreste ed alla fine incasellare come dolosi un gran numero di incendi, i cui autori restano purtroppo sempre ignoti. Il personale da assegnare alla sezione investigativa è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 13 prevede al comma 1 il trasferimento, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, delle risorse finanziarie individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole in apposite unità previsionali dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per analoga destinazione. Al comma 2, nella ripartizione dei fondi, si propone una sorta di premio per le regioni che maggiormente si attrezzano, curano o prevengono l'incendio, anche per non ali-

mentare una possibile interessata emergenza del fuoco. Infatti, è stabilito che, in sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, comma 2, 7, 8 e 9 lo Stato trasferisce alle regioni solo per il triennio 1999-2001 la somma di lire 20 miliardi annue, di cui 10 miliardi ripartiti proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'ISTAT e 10 miliardi suddivisi in quota inversamente proporzionale al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale.

L'articolo 14 stabilisce l'abrogazione, in particolare, della legge 1° marzo 1975, n. 47, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, e di tutte le norme in contrasto con la legge.

Questo, in sintesi, il testo votato dalla Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, che sottoponiamo all'Assemblea con l'auspicio che venga votato in tempi rapidi, visto il sopraggiungere della calda estate e la necessità e l'urgenza che esso divenga legge dello Stato.

CARCARINO, *relatore*

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 2449, 580 e 1874

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

3 giugno 1997

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sul disegno di legge n. 2449, di conversione del decreto-legge n. 130 del 1997, osservando che gli interventi per gli incendi boschivi e per il fermo biologico della pesca non hanno ormai alcun carattere straordinario ma sono largamente prevedibili e pertanto suscettibili di una disciplina normativa a carattere permanente. Quanto ai disegni di legge connessi, la Commissione esprime un parere non ostativo.

sui disegni di legge nn. 3756 e 3762

(Estensore: PASQUALI)

2 febbraio 1999

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 8 del disegno di legge n. 3756 con il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

sul disegno di legge n. 3787

(Estensore: MAGNALBÒ)

9 marzo 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, segnalando alla Commissione di merito la necessità di coordinare l'intervento legislativo con il disegno di legge n. 2793-ter, all'esame delle Commissioni affari costituzionali e difesa.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo unificato proposto dal relatore

(Estensore: FERRANTE)

27 aprile 1999

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 6 siano soppresse le parole: «sulla base dei rispettivi stanziamenti ordinari di bilancio» e le parole: «anche tramite corsi di formazione rivolti agli educatori»; che all'articolo 7 siano soppresse le parole: «nell'ambito delle risorse loro assegnate» e la parola: «garantiscono» sia sostituita con la parola: «promuovono»; che il comma 4 dell'articolo 12 sia riformulato nel senso di precisare che per l'attuazione dello stesso articolo 12 è autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 2 miliardi; che nel comma 1 dell'articolo 13 per l'individuazione delle unità previsionali di base sia previsto il ricorso a un decreto del Ministro del tesoro, eventualmente di concerto con i Ministri interessati; che al comma 2 dell'articolo 13 sia incluso il riferimento all'articolo 9 e soppresso l'ultimo periodo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

sul disegno di legge n. 1874

(Estensore: BORNACIN)

17 giugno 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 3, comma 3, è opportuno che il compito di redazione, pubblicazione e aggiornamento della carta forestale sia demandato alle regioni, previo congruo trasferimento di risorse e di personale;

b) con riferimento all'articolo 7, comma 4, è opportuno che la trasmissione delle planimetrie del territorio comunale percorso dal fuoco sia fatta alle sole regioni e non anche al Ministero dell'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE**Legge-quadro in materia
di incendi boschivi**

—

CAPO I

PREVISIONE, PREVENZIONE
E LOTTA ATTIVA

Art. 1.

(Finalità e principi)

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Le disposizioni della presente legge relative alle attività di previsione e prevenzione hanno lo scopo di promuovere la crescita della coscienza di protezione civile e la diffusione dell'educazione ambientale nonché di creare le condizioni per lo sviluppo occupazionale negli omologhi settori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei.

4. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dalla

presente legge nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

2. Le attività di cui all'articolo 1, comma 3, della presente legge, ai sensi degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile.

Art. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. I consigli regionali, sulla base di linee guida e di direttive predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», redigono, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano regionale comprendente le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia. Tale adempimento è la condizione per l'accesso ai contributi di cui al comma 2 dell'articolo 13.

2. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

b) le aree a rischio rappresentate con apposita cartografia tematica, sistematicamente e costantemente aggiornata;

c) i periodi a rischio di incendio boschivo;

d) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

e) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la previsione, per la prevenzione e per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

f) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco;

g) le esigenze formative e la relativa programmazione;

h) le attività informative;

i) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

3. In caso di inadempienza dei consigli regionali, gli ispettorati regionali dei Vigili del fuoco, sentiti i comandi provinciali dei Vigili del fuoco ed il coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato, predispongono anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

Art. 4.

(Previsione del rischio di incendi boschivi)

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi di lotta attiva di cui all'articolo 8.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano le attività di previsione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e) ed i).

4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

5. I comuni provvedono, altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all'identificazione delle aree di cui al comma 1 e, per le zone montane, di intesa con le comunità montane, redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio d'incendio boschivo del territorio.

6. Le province, su richiesta dei comuni interessati, forniscono il supporto tecnico-operativo per la redazione delle planimetrie di cui al comma 5 e operano in sostituzione dei comuni stessi che non abbiano provveduto a detto adempimento entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

*(Prevenzione del rischio
di incendi boschivi)*

1. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tal fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, d'intesa con la Conferenza unificata, linee guida per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Le regioni programmano le attività di prevenzione ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettere e), f), g), h) ed i).

4. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

Art. 6.

(Attività formative)

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale

in attività di protezione civile, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'ambiente ed il Ministero per le politiche agricole promuovono di concerto l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado con cognizioni di protezione civile e di educazione ambientale.

2. Le regioni possono istituire, anche in forma associata, centri di addestramento e riqualificazione professionale presso i quali sono organizzati:

a) corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per la gestione e la manutenzione delle aree boscate, con particolare riferimento all'attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi, ivi compresa la vigilanza;

b) corsi specialistici rivolti alla preparazione di soggetti opportunamente selezionati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, con esclusione dello spegnimento con mezzi aerei.

Art. 7.

(Attività informative)

1. Le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, ciascuna al proprio livello di competenza, promuovono l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innescio di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 8.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di

ricognizione, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e dal cielo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri emana direttive annuali per l'individuazione e l'attuazione delle strategie, delle procedure e delle fasi operative relative allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi da terra e dal cielo; coordina altresì sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento, assicurando l'efficacia operativa della flotta area antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il COAU interviene con la flotta aerea a disposizione su richiesta delle regioni secondo procedure prestabilite. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera e), e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente;

d) di mezzi aerei leggeri ovvero con capacità di liquido estinguente o ritardante fino a 2000 litri;

e) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 5 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

Art. 9.

(Aree naturali protette)

1. I consigli regionali redigono e aggiornano annualmente in concorso con gli enti gestori il piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi delle aree naturali protette individuate e regolamentate ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Gli enti gestori delle aree naturali protette attuano gli interventi di previsione e prevenzione.

3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 8.

CAPO II

FUNZIONI AMMINISTRATIVE, SANZIONI E ATTIVITÀ DI INVESTIGAZIONE E DI CONTROLLO

Art. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni)

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente ai numeri telefonici nazionali di pronto in-

tervento o ai servizi dedicati organizzati da ciascuna regione.

2. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno dieci anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Sono inoltre vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale, con l'eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico; la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 2 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 30.000 e non superiore a lire 60.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 500.000.

4. Nel caso di realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e attività produttive sui soprassuoli di cui al comma 2, ove non previste in preesistenti e documentati strumenti urbanistici, si provvede alla demolizione dell'opera e si condanna il trasgressore al ripristino dei luoghi.

5. Nelle zone e nei periodi a rischio definiti negli appositi provvedimenti amministrativi emanati dagli enti territorialmente competenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'insorgere di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 10.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate

nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 8, commi 3 e 4. In caso di trasgressione di più norme prevedenti sanzioni amministrative si applica la sanzione più elevata ovvero, in sede di ingiunzione, la sanzione più elevata aumentata fino al triplo.

7. In caso di trasgressione di precetti relativi agli insediamenti nelle aree a rischio di incendio boschivo da parte di esercenti attività turistiche, oltre alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applica l'immediato ritiro della licenza di esercizio.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo nonché degli eventuali danni diretti o indiretti inferti alla collettività.

9. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini della individuazione delle zone boscate di cui al comma 2 è assegnata al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri la somma di lire 3 miliardi per l'anno 1999. All'onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 11.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - (*Incendio boschivo*). - Chiunque cagioni con dolo un incendio su

boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5 è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

Art. 12.

(Istituzione della sezione investigativa e di controllo antincendi)

1. È istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri

nieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, una sezione investigativa e di controllo antincendi, con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, di effettuare controlli e verifiche circa l'osservanza dei vincoli d'uso di cui al comma 2 dell'articolo 10, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del codice penale.

2. La sezione investigativa e di controllo antincendi, nell'assolvimento dei suoi compiti, opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle Forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria forniscono ogni possibile cooperazione al personale investigativo della predetta sezione.

3. Il personale del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri da assegnare alla sezione investigativa e di controllo antincendi è collocato in soprannumero nei ruoli organici dell'Arma dei carabinieri. I criteri e le modalità di assegnazione sono definiti con decreto dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3, valutato in lire 4 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
ABROGAZIONE DI NORME
ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 13.

(Disposizioni finanziarie)

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono trasferite in apposite unità previsionali di base dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per analoga destinazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, comma 2, 7, 8 e 9 lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 1999-2001, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartiti proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'ISTAT e lire 10 miliardi suddivisi in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato dell'anno precedente; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 14.

(Norme abrogate ed entrata in vigore)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 580D'INIZIATIVA DEI SENATORI
LAVAGNINI ED ALTRI

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. La Repubblica promuove la lotta contro gli incendi boschivi col fine di tutelare il patrimonio forestale, naturalistico e paesaggistico.

2. Le regioni a statuto ordinario attuano gli interventi attribuiti loro dalla normativa in vigore attraverso piani regionali di prevenzione, articolati per province o per zone omogenee e stabiliscono lo stato di pericolosità di cui all'articolo 9, comma primo, della legge 1° marzo 1975, n. 47.

3. I piani regionali ed interregionali per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono aggiornati a cura delle regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sono trasmessi per conoscenza al Corpo forestale dello Stato e al Ministro dell'ambiente.

Art. 2.

(Servizio regionale antincendi)

1. Le regioni, al fine del coordinamento e della gestione delle competenze in materia di prevenzione e di estinzione degli incendi, istituiscono un Servizio antincendi regionale che collabora con il Servizio antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato, di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1975, n. 47.

2. I fondi destinati agli incendi, ai sensi della legislazione vigente sono trasferiti alle

regioni in maniera proporzionale all'entità del patrimonio boschivo presente censito. Le regioni provvedono a dotarsi delle strutture di coordinamento operativo necessarie per la gestione del personale e dei mezzi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Personale)

1. Il personale impiegato nelle operazioni di spegnimento di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1975, n. 47, ha diritto al mantenimento del compenso orario previsto ai sensi del medesimo articolo 7, che grava sul bilancio della regione competente.

2. I finanziamenti per la ricostituzione dei boschi percorsi dal fuoco di cui all'articolo 8 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono a totale carico delle regioni per il territorio di appartenenza, ed esse vi provvedono con i fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

Art. 4.

(Volontariato e mezzi di protezione)

1. Le regioni possono, mediante apposite convenzioni, stabilire collaborazioni con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e con le associazioni di volontariato legalmente riconosciute, sia ai fini delle campagne di sensibilizzazione, sia per i campi antincendio e attività di prevenzione e repressione del fenomeno.

2. Agli operatori antincendio volontari impiegati nel servizio antincendi nelle regioni a statuto ordinario sono garantiti la copertura assicurativa, l'equipaggiamento e le attrezzature oltre al rimborso delle spese di intervento sostenute dalle associazioni di appartenenza.

3. Il personale volontario che svolge le operazioni di estinzione deve avere idonea

attitudine fisica, certificata annualmente tramite visita medica da effettuare presso le unità sanitarie locali competenti per territorio.

4. Tutti gli operatori che intervengono per estinguere o controllare gli incendi boschivi devono essere dotati di idonei mezzi di protezione e speciale equipaggiamento quali tute ignifughe, caschi, maschere anti-fumo e quant'altro occorra per garantire l'incolumità personale.

Art. 5.

(Corsi di formazione ed aggiornamento)

1. Allo scopo di migliorare le prestazioni operative e garantire la migliore sicurezza personale, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, organizza corsi di formazione e di aggiornamento tecnico-pratico per la lotta contro gli incendi boschivi. Al termine del corso è rilasciato un attestato di frequenza che costituisce titolo di preferenza per il reclutamento degli operatori antincendio volontari ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

Art. 6.

(Educazione ambientale)

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali promuove e realizza, anche d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, programmi di prevenzione degli incendi boschivi e campagne di educazione al rispetto ed alla salvaguardia del patrimonio forestale nazionale, indirizzando in particolare le iniziative verso le scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7.

(Divieto di assunzione di operai stagionali e di prestazione d'opera)

1. Per la lotta contro gli incendi boschivi è escluso il ricorso a prestazioni od a noli di imprese, società, cooperative o associazioni che prestano la loro opera dietro compenso; è altresì vietata l'assunzione di operai stagionali per lo spegnimento degli incendi.

Art. 8.

(Piani regionali)

1. I piani di cui all'articolo 1, comma 2, contengono elementi sugli indici di pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale, disciplinano l'esercizio del pascolo nei boschi ed indicano le cure colturali e di manutenzione dei boschi; prevedono la realizzazione di viali tagliafuoco, di serbatoi d'acqua, di condutture fisse e mobili, di torri ed altri posti di avvistamento; prevedono inoltre la manutenzione delle strade forestali di servizio, interventi selvicolturali e di sistemazione idrogeologica del suolo connessi alla ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti; disciplinano l'uso del fuoco per attività turistico-ricreative ed indicano particolari cautele per l'accensione dei fuochi e l'abbruciamento di materiali vegetali nei boschi e nei terreni limitrofi; stabiliscono le condizioni generali per l'uso del fuoco controllato, del controfuoco e del fuoco tattico.

2. Le regioni adottano i rispettivi piani entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Segnalazione degli incendi boschivi)

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in zona ad esso limitrofa è tenuto a

segnalarlo tempestivamente al Corpo forestale dello Stato o al Servizio regionale antincendi o ai vigili del fuoco o agli altri corpi di polizia o alle autorità comunali, affinché possa essere organizzato l'intervento per lo spegnimento.

Art. 10.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1996 e di lire 145 miliardi per ciascuno dei successivi quattro anni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale fondo è trasferito alle regioni con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1996, pari a lire 50 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Per gli anni successivi si provvede mediante apposito stanziamento che verrà previsto nella legge finanziaria per l'anno di riferimento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

(Sanzioni penali)

1. Al primo comma dell'articolo 423 del codice penale le parole: «da tre a sette an-

ni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici anni».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice penale è aggiunto il seguente:

«La pena è della reclusione da cinque a quindici anni se il fatto è commesso su boschi, selve o foreste o su terreni ricoperti in tutto o in parte da macchia mediterranea».

3. Il numero 5 dell'articolo 425 del codice penale è abrogato.

4. Al secondo comma dell'articolo 449 del codice penale dopo le parole: «La pena è raddoppiata se si tratta» sono inserite le seguenti: «di incendio commesso su boschi, selve o su terreni ricoperti in tutto o in parte da macchia mediterranea.».

Art. 12.

(Autonomie locali)

1. I comuni nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, sono tenuti ad istituire un apposito capitolo di bilancio ove prevedere, rispetto all'estensione dei boschi, uno stanziamento per la pulizia del sottobosco e per la difesa dagli incendi.

2. I consorzi di gestione dei parchi regionali e le comunità montane su delega delle giunte regionali provvedono al coordinamento comprensoriale delle attività di salvaguardia dei boschi dagli incendi. Nei territori non classificati montani o non ricompresi in parchi regionali, le funzioni di coordinamento dei piani sono esercitate dalle province.

DISEGNO DI LEGGE N. 988

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CARCARINO

Art. 1.

1. All'articolo 423 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste è punito con la reclusione da sei a dodici anni; se l'incendio è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni».

Art. 2.

1. È abrogato il numero 5 dell'articolo 425 del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE N. 1182

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CAMO ED ALTRI

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 423 del codice penale le parole: «da tre a sette anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «da dieci a quindici anni».

Art. 2.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 423 del codice penale è aggiunto il seguente: «La pena è aumentata di due terzi se l'incendio è commesso su boschi, selve o foreste».

Art. 3.

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 449 del codice penale è aggiunto il seguente periodo: «o di incendio commesso su boschi, selve e foreste».

DISEGNO DI LEGGE N. 1874

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
MANFREDI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge disciplina i provvedimenti per la conservazione del patrimonio boschivo nazionale e la sua difesa dagli incendi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono previste attività di previsione, prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi da terra e dal cielo.

Art. 2.

*(Competenze e servizi regionali
antincendio)*

1. Le attività di cui alla presente legge sono di competenza:

a) dell'organo di vertice statale per il coordinamento della protezione civile, per quanto riguarda l'emanazione di linee guida su tutta la materia trattata, di direttive annuali per l'organizzazione della campagna antincendi boschivi e, inoltre, la pianificazione e condotta delle attività di spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei pesanti e il coordinamento degli stessi con i mezzi aerei leggeri, gestiti dalle regioni e province autonome;

b) delle regioni e province autonome, per quanto riguarda le attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi con mezzi da terra e con mezzi aerei leggeri;

c) del Corpo forestale dello Stato per le aree naturali protette.

2. Le regioni e le province autonome, per le attività di competenza, istituiscono, ove non avessero già provveduto, servizi regionali antincendio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione di quelle dell'articolo 9, costituiscono principi fondamentali in materia di incendi boschivi per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano. Restano pertanto ferme tutte le competenze in materia delle predette regioni e province, in ordine alle quali esse provvedono con propri atti legislativi.

Art. 3.

(Previsione degli incendi)

1. L'attività di previsione degli incendi boschivi consiste nell'individuazione delle aree nelle quali gli incendi possono verificarsi, attribuendo alle stesse un coefficiente di pericolosità e di rischio, in base alle caratteristiche della coltura e alle condizioni meteorologiche stagionali, e si estrinseca nella redazione di carte tematiche di pericolosità per le varie aree del territorio nazionale e per le varie stagioni.

2. L'organo di vertice statale per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Corpo forestale dello Stato, emana ed aggiorna periodicamente linee guida per la redazione delle carte di pericolosità degli incendi boschivi.

3. L'Istituto geografico militare, di concerto con il Corpo forestale dello Stato e con i Corpi forestali delle regioni e province autonome, provvede alla redazione, alla pubblicazione e all'aggiornamento della carta forestale d'Italia a scala 1:50.000, da utilizzarsi come riferimento per la compilazione delle carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

Art. 4.

(Prevenzione degli incendi boschivi)

1. La prevenzione degli incendi boschivi è attuata con interventi sul territorio e con attività informativa ed educativa nei confronti dei cittadini.

2. L'organo di vertice statale per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero per le risorse agricole, alimentari e forestali, programma annualmente l'attività informativa ed educativa, con campagne stampa e nelle scuole, volte alla formazione di una coscienza della prevenzione. A tal fine, inoltre, organizza corsi di formazione e di aggiornamento tecnico pratico per insegnanti e operatori del settore.

3. La prevenzione sul territorio, di competenza delle regioni e delle province autonome e, per le aree protette, del Corpo forestale dello Stato, è attuata mediante:

- a) opere da realizzare nelle zone a rischio per limitare gli incendi;
- b) divieti e restrizioni finalizzate ad evitare l'innesco di incendi;
- c) interventi colturali e periodiche ripuliture dei territori boschivi;
- d) apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali;
- e) costruzione, ripristino e manutenzione di serbatoi d'acqua, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, nonché pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo;
- f) rimboschimento con particolari tipi di vegetazione più resistenti al fuoco studiati dagli specifici dipartimenti universitari nazionali.

Art. 5.

(Spegnimento degli incendi boschivi)

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, avvistamento, allarme e di

spegnimento con mezzi a terra e dal cielo.

2. La ricognizione, l'avvistamento e l'allarme, di competenza delle regioni, delle province autonome e, per le aree protette, del Corpo forestale dello Stato, sono attuati con vedette, apparecchiature a funzionamento automatico e con mezzi aerei leggeri.

3. Lo spegnimento degli incendi è attuato dalle regioni, dalle province autonome e, per le aree protette, dal Corpo Forestale dello Stato, con mezzi a terra e mezzi aerei leggeri.

4. Lo spegnimento degli incendi con mezzi aerei pesanti e il coordinamento degli stessi con quelli di cui ai commi 2 e 3, in caso di intervento congiunto sono attuati dall'organo di vertice della protezione civile, avvalendosi rispettivamente di apposita flotta aerea, che comprende mezzi per la ricognizione e mezzi per lo spegnimento, e di un centro operativo aereo. Il centro operativo aereo emana direttive di coordinamento entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Ai fini della presente legge, sono considerati leggeri i mezzi aerei con capacità di carico di liquido estinguente o ritardante fino a mille litri.

6. L'organo di vertice per il coordinamento della protezione civile, al fine di assicurare la costante efficacia operativa della flotta aerea, provvede ad affidarne la gestione a società privata, secondo le norme di appalto vigenti. Esso provvede altresì al potenziamento e all'ammodernamento della flotta aerea di Stato.

Art. 6.

(Organizzazione delle risorse)

1. Per svolgere le attività di previsione, prevenzione e spegnimento di incendi boschivi le regioni si avvalgono:

- a) di proprie risorse e mezzi organizzati nell'ambito del servizio antincendio;

b) di risorse e mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, per quest'ultimo fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma previsto dall'articolo 6, comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, mediante apposite convenzioni;

c) di personale volontario organizzato in associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di personale volontario di protezione civile, organizzato in associazioni riconosciute ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

d) di operai stagionali, imprese, società, cooperative o associazioni che operano con fini di lucro, con eccezione delle attività connesse con lo spegnimento.

Art. 7.

(Prescrizioni, divieti e sanzioni)

1. Chiunque avvisti un fuoco in un bosco o in una zona ad esso limitrofa è tenuto a segnalarlo tempestivamente al Servizio regionale antincendio o al Corpo forestale dello Stato o regionale o al Corpo nazionale o regionale dei vigili del fuoco o ai Corpi di polizia dello Stato o comunali.

2. Nelle zone boscate, i cui soprassuoli siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella esistente prima dell'incendio per almeno venti anni. In tutti gli atti di compravendita di aree ed immobili situati nei territori indicati deve essere espressamente richiamato il suddetto vincolo, pena la nullità dell'atto.

3. Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o in-

ceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

4. Al fine dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità, è fatto obbligo al sindaco di compilare e trasmettere alla regione e al Ministero dell'ambiente una planimetria, a scala 1:10.000 del territorio comunale percorso dal fuoco.

5. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 3, effettuate durante il periodo di grave pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 500.000 e non superiore a lire 5.000.000.

Art. 8.

(Aree protette)

1. Ferme restando le competenze statali e regionali, previste dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di vigilanza sulla gestione delle aree protette, le regioni hanno facoltà di stipulare specifiche convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per attività di previsione, prevenzione e spegnimento di incendi in tali aree.

Art. 9.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - *(Incendio boschivo)*. - Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da due a sei anni.

Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate di un terzo se

dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva disastro ecologico».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola «chiunque» sono aggiunte le seguenti: «al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis».

3. All'articolo 424 del codice penale, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis».

4. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 423».

5. All'articolo 425, primo comma, del codice penale, le parole: «dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. Il numero 5 del primo comma dell'articolo 425 del codice penale è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale dopo la parola: «chiunque» sono inserite le seguenti: «al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis».

Art. 10.

(Entrata in vigore e norme abrogate)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Sono abrogati:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per assicurare l'impiego di aeromobili militari nell'azione di prevenzione e di spegnimento degli incendi;

c) ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 3756

D'INIZIATIVA DEI SENATORI
SPECCHIA ED ALTRI

Art. 1.

(Definizione)

1. L'incendio boschivo si configura come un fuoco con tendenza ad espandersi ulteriormente, di difficile estinzione e spegnimento, che investe direttamente aree boscate, arborate e cespugliate od anche aree incolte o coltivate ma limitrofe a terreni boscati, arborati o cespugliati.

2. Chiunque causa, con dolo, un incendio boschivo è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

3. Chiunque causa per colpa un incendio boschivo è punito con la reclusione da due a sei anni.

4. Per l'azione risarcitoria nei confronti dello Stato e per il ripristino del soprasuolo percorso da incendio restano valide le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

Art. 2.

(Piani antincendio)

1. I piani regionali antincendio di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1975, n. 47, sono elaborati ed approvati dalle regioni entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono aggiornati ogni due anni.

2. Oltre alle indicazioni di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1° marzo 1975, n. 47, ai fini della prevenzione passi-

va degli incendi boschivi le superfici boscate sono classificate nelle seguenti aree a diverso rischio di incendio:

- a) «tipo A», di massima pericolosità;
- b) «tipo B», le restanti aree boscate.

3. Ciascun complesso boscato è classificato in ambito regionale come area a rischio di tipo A o B ai sensi del comma 2.

4. La classificazione di cui al comma 3 è alla base per l'individuazione delle misure di prevenzione passiva da realizzare, in armonia con le indicazioni del Piano forestale nazionale.

5. Il Corpo forestale dello Stato cura l'elaborazione, attraverso uno studio di fattibilità, di parametri tecnici di base al fine di rendere la cartografia, realizzata dalle singole regioni, omogenea per l'intero territorio nazionale.

Art. 3.

(Interventi di prevenzione)

1. Nelle aree boscate di tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, i proprietari singoli o riuniti in consorzi di gestione forestale, realizzano le seguenti opere:

a) approvvigionamento idrico pari a 1 metro quadrato per ettaro ogni 1000 ettari complessivi di bosco, qualora non vi sia altro adeguato approvvigionamento idrico nello spazio di 2 chilometri;

b) stradelli di servizio, percorribili da un mezzo meccanico, preclusi alla normale circolazione veicolare, pari a 1 chilometro per ogni 100 ettari complessivi di superficie boscata;

c) viali parafuoco o tagliafuoco, della larghezza doppia all'altezza media delle piante a maturità, pari a 1 chilometro per ogni 500 ettari complessivi di superficie boscata;

d) creazione, ove possibile, di fasce vegetazionali di difesa, perimetriche ai boschi con essenze forestali ignifughe o scarsamente incendiabili.

2. Nelle aree boscate di tipo A e di tipo B di cui all'articolo 2, comma 2, i proprietari, singoli o riuniti in consorzi di gestione forestale, realizzano gli interventi selvicolturali volti a rendere il bosco meno soggetto al rischio di incendio e alla sua espansione.

3. Tra gli interventi di cui al comma 2 sono compresi, altresì, gli sfolli, i diradamenti, i tagli intercalari, le ripuliture, la raccolta del frascame e delle fascine, il pascolo regolamentato ed autorizzato nel carico, nel turno e nel periodo di pascolamento, nonché la tecnica del fuoco prescritto o controllato.

4. Qualora i proprietari dei boschi o i consorzi di gestione forestale si rendano inadempienti, provvede la regione, direttamente o per il tramite di altro soggetto pubblico delegato dalla regione stessa, recuperando la percentuale di spesa di spettanza dell'inadempiente.

5. Le misure indicate nel comma 1 non si applicano ai complessi boscati che circoscritti, isolati o distanti da altra superficie boscata non meno di 200 metri, hanno un'estensione inferiore ai 10 ettari.

Art. 4.

(Progettazione)

1. I proprietari dei boschi, singoli o riuniti in consorzi di gestione forestale, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3 devono presentare uno specifico progetto, secondo le indicazioni e le procedure stabilite dalle regioni. Le regioni a statuto ordinario devono comunque sempre acquisire il parere tecnico del Corpo forestale dello Stato.

2. Nell'ambito dei terreni boscati ricadenti in parchi nazionali, regionali o in aree di particolare valore naturalistico, la progettazione degli interventi di prevenzione passiva deve essere approvata dall'organismo di gestione dell'area protetta o, in sua as-

senza, dalla regione in cui il territorio ricade.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono considerati urgenti ed indifferibili ed hanno la precedenza ai fini del finanziamento pubblico.

Art. 5.

(Contributi)

1. Gli interventi da realizzare nelle aree boscate di tipo A di cui all'articolo 2, comma 2, sono finanziati con contributi a totale carico delle regioni; gli interventi da realizzare nelle aree boscate di tipo B di cui al medesimo comma sono eseguiti con finanziamenti delle regioni, variabili a seconda del tipo di intervento, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La restante quota è a carico del proprietario.

2. Per la formazione dei consorzi di cui all'articolo 3, si applicano le disposizioni vigenti per i consorzi forestali e per i consorzi di bonifica montana.

Art. 6.

(Certificazione antincendio)

1. Per tutte le superfici boscate classificate a massima pericolosità l'autorità regionale competente rilascia apposita certificazione dell'avvenuto adeguamento alle norme di prevenzione contro gli incendi boschivi, sentito il parere del Corpo forestale dello Stato nelle regioni a statuto ordinario.

2. La certificazione di cui al comma 1 è necessaria per poter effettuare le operazioni di vendita, affitto ed usufrutto, per gli interventi di taglio commerciale, per eventuali accessi alle provvidenze comunitarie, nonché per usufruire delle facilitazioni regionali nel caso il bosco sia percorso dal fuoco, secondo quanto previsto dal comma 4.

3. I proprietari dei boschi che hanno acquisito la certificazione di cui al comma 1

hanno diritto alla revisione degli estimi catastali al fine dell'imposta fondiaria.

4. Le regioni concedono particolari agevolazioni a favore dei proprietari dei boschi percorsi dal fuoco, al fine della ricostituzione del manto arboreo, qualora tali boschi siano stati precedentemente certificati, secondo quanto disposto dal comma 1.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore allo scadere del terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

(Competenze)

1. Le regioni provvedono a definire, per quanto di loro competenza, le modalità di programmazione, di pianificazione tecnica, di finanziamento, di contribuzione e di definizione degli aspetti sanzionatori.

2. Le regioni, in attuazione della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni, provvedono ad organizzare un centro operativo regionale (COR) e i centri operativi provinciali (COP) per coordinare gli interventi di spegnimento a cui partecipano il Corpo forestale dello Stato e le altre Forze di polizia, i Vigili del fuoco, gli operai regionali e quelli degli enti locali, nonchè i volontari in forma organizzata. Il personale delle Forze armate è chiamato a concorrere nelle operazioni antincendio, preventive e di spegnimento, previa autorizzazione del prefetto.

3. Spetta alle regioni provvedere ad organizzare il volontariato al fine della prevenzione e dello spegnimento degli incendi boschivi.

4. Agli ufficiali o ai sottufficiali del Corpo forestale dello Stato è affidata la responsabilità dello spegnimento degli incendi boschivi.

5. A livello centrale statale opera il centro operativo aereo unificato (COAU), istituito presso il Dipartimento della protezione civile - Presidenza del Consiglio dei mini-

stri, per il coordinamento degli aereomobili abilitati allo spegnimento degli incendi boschivi e per ogni altro intervento a carattere interregionale.

6. In attuazione dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a censire, tramite apposito catasto, i terreni boscati, già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato; tale catasto deve essere aggiornato annualmente. L'elenco dei terreni boscati percorsi dal fuoco deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, le commissioni comunali per l'edilizia definiscono entro i successivi sessanta giorni gli elenchi definitivi. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle relative prescrizioni di divieto edificatorio solo dopo che siano trascorsi venti anni dall'incendio ed a condizione che il proprietario non abbia ottenuto per quegli stessi terreni altri contributi ed agevolazioni finanziarie.

Art. 8.

(Potenziamento del Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato a reclutare annualmente per un massimo di 500 unità, un contingente di guardie forestali ausiliarie tra gli iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che presentano la relativa domanda nello stesso anno e che sono in possesso degli stessi requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per allievi guardie forestali.

2. Le guardie forestali ausiliarie, dopo un periodo di addestramento di tre mesi, sono adibite prevalentemente ai servizi antincendio boschivi o di pubblico soccorso. Il ser-

vizio svolto è equivalente a tutti gli effetti al servizio militare di leva ed ha la stessa durata valida per la ferma di leva nell'esercito.

3. Le guardie forestali ausiliarie al compimento del terzo mese ai sensi del comma 2, assumono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza ed hanno il trattamento economico analogo a quello degli altri ausiliari in servizio nella Polizia di Stato.

4. Le guardie forestali ausiliarie possono essere richiamate con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali per particolari esigenze e per un periodo continuativo non superiore a tre mesi.

Art. 9.

(Divieti e sanzioni)

1. I proprietari dei terreni agro-pascolivi, coltivati o meno, confinanti direttamente con terreni boscati non possono far ricorso a pratiche agronomiche facenti uso del fuoco per una fascia di sicurezza non inferiore a 300 metri dai bordi del terreno boscato.

2. Le regioni, compatibilmente con le proprie risorse finanziarie e di bilancio, possono definire aiuti economici per scoraggiare l'uso del fuoco quale pratica agro-pascoliva.

3. Nei boschi percorsi dal fuoco è fatto divieto di modificare in tutto o in parte la destinazione d'uso precedente all'incendio. È altresì vietato l'esercizio venatorio e la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco sino al ripristino della copertura forestale e comunque per un periodo non inferiore a tre anni. Tale divieto permane anche nelle immediate adiacenze delle aree fore-

stali percorse dal fuoco, per una distanza minima di 300 metri dalla linea delimitante il bosco bruciato e per un periodo non inferiore a tre anni.

4. Per la violazione di cui al comma 1 le regioni definiscono la relativa sanzione amministrativa, consistente nel pagamento di una somma comunque non inferiore nel minimo a lire 500.000, qualora non si configuri un fatto penalmente rilevante.

5. Le violazioni di cui al comma 3 finalizzate all'insediamento edilizio di qualsiasi tipo, ferme restando le sanzioni amministrative, sono punite con la reclusione da due a cinque anni e con il ripristino dello stato dei luoghi, disposti dall'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 10 della legge 1° marzo 1975, n. 47. Per le altre violazioni delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo le regioni definiscono sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di somme comunque non inferiori nel minimo a lire 200.000.

Art. 10.

(Ripartizione finanziaria)

1. Annualmente lo Stato provvede alla ripartizione dei fondi disponibili a favore delle regioni, tenendo conto della superficie boscata percorsa dal fuoco nelle diverse regioni, proporzionalmente al grado di sicurezza raggiunto contro il pericolo degli incendi boschivi valutato sulla base dei dati statistici dell'anno precedente, a decorrere dal terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE N. 3762D'INIZIATIVA DEI SENATORI
CAPALDI ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità)

1. Con la presente legge si disciplinano i procedimenti per conservare il patrimonio boschivo del Paese difendendolo dagli incendi ed individuando una precisa azione di previsione, prevenzione e spegnimento.

Art. 2.

(Definizione delle competenze)

1. In attuazione del numero 3), lettera g), del comma 1 dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Dipartimento nazionale della protezione civile, d'ora in poi denominato «Dipartimento», provvede alla gestione degli aeromobili antincendio e delle attrezzature speciali inerenti tale attività.

2. Il Dipartimento può prendere in noleggio o in affitto, tramite particolari convenzioni con imprese pubbliche e private, le attrezzature e i mezzi di cui al comma 1. L'attività degli aeromobili in dotazione, sia di proprietà che in uso, può essere autorizzata per interventi transfrontalieri ed internazionali con disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Dipartimento verifica l'attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi su tutto il territorio nazionale e ne riferisce annualmente al Parlamento; gestisce l'attività di spegnimento degli incendi boschivi attuata con mezzi aerei pesanti o comunque in dotazione; garantisce il coordinamento con altri mezzi aerei adibiti allo spegnimento di incendi boschivi

e, qualora si tratti di interventi aerei interregionali, interviene nel caso in cui le regioni non abbiano provveduto alla realizzazione di un proprio coordinamento.

4. Con apposite convenzioni che dovranno essere stipulate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge viene regolato l'utilizzo dei mezzi aerei in dotazione alle Forze armate ed ai Corpi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e) per l'attività di spegnimento degli incendi boschivi. In assenza di dette convenzioni l'utilizzo dei mezzi aerei per la finalità di cui al periodo precedente viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

(Piani regionali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono piani per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi. A tal fine si avvalgono delle strutture tecniche, a livello locale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato.

2. I piani di previsione, di prevenzione e di spegnimento degli incendi boschivi sono approvati dai consigli regionali entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. In mancanza della predisposizione dei piani di cui al comma 1, il Dipartimento provvede con piani di emergenza la cui redazione è affidata ai comandi provinciali dei vigili del fuoco che a tal fine si avvalgono delle strutture tecniche provinciali del Corpo forestale dello Stato.

4. I piani contengono gli elementi di valutazione del rischio e della pericolosità degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio; indicano la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle unità operative, classificando gli stessi nelle diverse attività di prevenzione e spegnimento degli incendi.

5. I piani stabiliscono inoltre i tempi, i

modi ed i luoghi in cui attivare nuovi nuclei di prevenzione e di intervento.

6. Le regioni provvedono ad applicare altresì un modello omogeneo di rilevazione degli incendi boschivi secondo le prescrizioni impartite dal Dipartimento e i piani organici di ricostituzione forestale.

7. Nei piani è prevista l'istituzione del servizio regionale antincendio. Il suddetto servizio può usufruire oltre che delle risorse e dei mezzi messi a disposizione dalle singole amministrazioni anche:

a) delle risorse e dei mezzi del Corpo forestale dello Stato in modo particolare per quanto riguarda le attività di previsione e di prevenzione;

b) delle risorse e dei mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'attività di spegnimento;

c) di personale organizzato dalle associazioni di volontariato di protezione ambientale legalmente riconosciute;

d) di operai stagionali, di imprese, società, cooperative o associazioni con fini di lucro cui è però vietata ogni attività connessa con l'attività di spegnimento.

8. Le regioni possono stabilire apposite convenzioni con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativamente all'utilizzo di elicotteri per lo spegnimento degli incendi.

Art. 4.

(Disposizioni operative inerenti lo spegnimento degli incendi boschivi)

1. Chiunque avvisti un incendio in boschi o campagne è tenuto a darne immediata comunicazione ad uno dei seguenti soggetti:

- a) il sindaco;
- b) il Corpo dei vigili urbani del comune interessato;
- c) i Corpi di polizia di Stato;
- d) il Corpo forestale dello Stato o delle regioni;

e) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'autorità che riceve la segnalazione provvede immediatamente, tramite proprio personale o personale di altra amministrazione gerarchicamente sottoposto, ad una verifica della segnalazione. In caso di esito positivo, l'autorità informa tempestivamente il comando provinciale dei vigili del fuoco che assume l'attività di coordinamento degli interventi, valutando l'entità e la pericolosità dell'incendio anche in base a quanto stabilito nel piano di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 3.

3. Le regioni possono stabilire con legge una diversa procedura fermo restando il ruolo di coordinamento del comandante provinciale dei Vigili del fuoco.

Art. 5.

(Attività di previsione degli incendi)

1. L'Istituto geografico militare, di concerto con il Corpo forestale dello Stato e con i Corpi forestali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla pubblicazione della carta forestale d'Italia in scala 1:50.000.

2. La carta forestale d'Italia viene utilizzata come base per la compilazione di carte tematiche a carattere scientifico e pratico.

3. Il Dipartimento, di concerto con il Corpo forestale dello Stato, aggiorna periodicamente le linee guida per la redazione delle carte di pericolosità degli incendi boschivi.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella redazione dei piani di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi di cui all'articolo 3 devono tenere conto delle linee guida di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 6.

(Attività di prevenzione)

1. Il Dipartimento, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può programmare, organizzare e gestire campagne di stampa ed attività formativa ed informativa sulla prevenzione degli incendi boschivi.

Art. 7.

(Destinazione delle aree boschive percorse dal fuoco)

1. I comuni trasmettono annualmente alla regione ed alla stazione del Corpo forestale dello Stato competente una planimetria in scala 1:10.000 del territorio comunale percorso dal fuoco ai fini dell'aggiornamento delle mappe di pericolosità e di particolari prescrizioni urbanistiche.

2. Le aree boschive il cui soprassuolo sia stato distrutto o danneggiato dal fuoco sono inedificabili per dieci anni e la loro destinazione urbanistica in tale periodo non può essere variata salvo che per opere dichiarate di pubblico interesse.

3. Il vincolo di inedificabilità deve essere indicato in tutti gli atti di compravendita relativi alle aree boschive percorse dal fuoco, pena la nullità degli stessi.

4. Alla ricostituzione delle aree boschive percorse dal fuoco provvedono le singole regioni secondo le priorità stabilite annualmente nel piano di cui all'articolo 2 della presente legge od in altra apposita legge regionale.

5. Per l'occupazione temporanea dei terreni boschivi da ricostituire ai sensi del comma 4 non viene corrisposta, in deroga alle vigenti leggi, alcuna indennità al proprietario.

Art. 8.

(Variazioni di bilancio)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse finanziarie iscritte nei capitoli per la lotta agli incendi boschivi dei bilanci del Ministero per le politiche agricole e del Corpo forestale dello Stato sono trasferite in appositi capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Tutti i fondi destinati alle opere di prevenzione e di spegnimento degli incendi, non finalizzati allo spegnimento degli incendi boschivi con mezzi aerei, sono trasferiti alle regioni proporzionalmente all'entità del patrimonio boschivo censito per i primi due anni e successivamente secondo criteri di entità e pericolosità stabiliti con apposito regolamento emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 9.

(Attività sanzionatoria)

1. Nei periodi durante i quali il pericolo di incendio è maggiore, le amministrazioni regionali, avvalendosi dei propri organi, del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché delle associazioni per la protezione della natura, rendono noto, nei rispettivi territori, lo stato di grave pericolosità.

2. La comunicazione è data anche ai comandi militari i quali, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, adottano tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi.

3. Ad integrazione delle norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, e relative norme regolamentari, durante il periodo di grave pericolosità, è vietato: accendere

fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.

4. Costituiscono illecito amministrativo le infrazioni al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e sono punite con sanzione amministrativa ai sensi degli articoli 24, 26, 54 e 135 e con le aggravanti di cui agli articoli 27 e 28 del citato regio decreto e con applicazione delle norme del titolo I, capo VI, del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126.

5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono ulteriormente elevate di quaranta volte considerati gli aumenti previsti dalla legge 12 luglio 1961, n. 603. Tali sanzioni amministrative sono ulteriormente elevate a 10 milioni di lire in caso di violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 7.

6. Per la conciliazione delle suddette contravvenzioni si osservano le altre norme della legge forestale e del relativo regolamento.

7. Nel caso di violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 7, ferme restando le sanzioni di carattere penale ed amministrativo, su proposta dell'ispettore forestale competente per territorio, l'autorità giudiziaria dispone, mediante ordinanza provvisoriamente esecutiva, il ripristino, entro sei mesi, dello stato dei luoghi da eseguirsi a cura e spese del trasgressore in solido con il proprietario o il possessore. Trascorso il termine predetto, in caso di inadempienza, i lavori di ripristino sono eseguiti dall'autorità forestale e le relative spese sono anticipate dallo Stato con diritto di rivalsa, secondo le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

8. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 3, effettuate durante il periodo di

grave pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 1.000.000.

9. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e successive modificazioni, e relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi previste nei regolamenti delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sono elevate nel minimo a lire 20.000 e nel massimo a lire 200.000.

10. Tutte le somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della presente legge e della legge 9 ottobre 1967, n. 950, e successive modificazioni, verranno imputate su apposito capitolo da istituire nel bilancio di ciascuna regione.

11. I pagamenti delle predette somme anziché all'ufficio del registro saranno effettuati alla regione, anche a mezzo di conto corrente postale.

12. Nel caso di mancato pagamento l'esecuzione forzata sui beni dell'obbligato è promossa dalla regione che è tenuta ad intervenire con propri legali nei giudizi derivanti dalla applicazione delle sanzioni amministrative suddette. Per il resto si osservano le procedure previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 423 del codice penale sono aggiunti i seguenti commi:

«Chiunque causi un incendio su boschi, selve, foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento è punito con la reclusione da sei a dodici anni; se l'incendio è causato per colpa, con la reclusione da tre a cinque anni.

In alternativa alla pena prevista dal comma precedente viene prevista la possi-

bilità di prestare gratuitamente la propria opera presso una amministrazione regionale, nell'ambito dei piani per la salvaguardia del patrimonio boschivo e per il rimboscimento delle zone danneggiate da incendi. Di questa possibilità alternativa non possono usufruire i soggetti recidivi dello stesso reato».

2. All'articolo 425 del codice penale al comma primo è abrogato il numero 5.

Art. 11.

*(Abrogazione di norme
ed entrata in vigore)*

1. La legge 1° marzo 1975, n. 47, e successive modificazioni, è abrogata.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

DISEGNO DI LEGGE N. 3787D'INIZIATIVA DEI SENATORI
GIOVANELLI ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione della Direzione investigativa antincendi presso il Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri)

1. È istituita, nell'ambito del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri, di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, una Direzione investigativa antincendi, con il compito di assicurare lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di investigazione preventiva attinenti gli incendi boschivi, nonché di effettuare indagini di polizia giudiziaria relative ai delitti di cui agli articoli 423, 424 e 425 del Codice penale.

Art. 2.

(Funzionamento della Direzione investigativa antincendi)

1. La Direzione investigativa antincendi, nell'assolvimento dei suoi compiti, opera in stretto collegamento con gli uffici e le strutture delle Forze di polizia esistenti a livello centrale e periferico. Tutti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria forniscono ogni possibile cooperazione al personale investigativo della predetta Direzione; tutti gli elementi informativi ed investigativi di cui ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria siano venuti comunque in possesso sono oggetto di costante informativa al personale investigativo della predetta Direzione, con il quale essi sono tenuti a svolgere congiuntamente gli accertamenti e le attività investigative eventualmente richieste.

2. Il personale dei servizi centrali ed interprovinciali dell'Arma dei carabinieri è assegnato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, alla Direzione investigativa antincendi, nei contingenti e con i criteri e le modalità determinati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'ambiente. Al funzionamento della predetta Direzione, nonché ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede l'Arma dei carabinieri.

3. La Direzione investigativa di cui all'articolo 1 è autorizzata ad avvalersi di contingenti di personale militare delle Forze armate, posti a sua disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, per operazioni di sicurezza e controllo delle aree boschive e prevenzione dei delitti di cui all'articolo 1 della presente legge. Nel corso di tali operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui al primo periodo del presente comma accompagna le persone indicate nel terzo periodo del presente comma presso i più vicini uffici o comandi della polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti; nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di proce-

dura penale. Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di cui al presente articolo, è attribuita un'indennità onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della difesa.

Art. 3.

(Istituzione di una rete di monitoraggio satellitare)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Agenzia spaziale italiana (ASI) al fine di istituire una rete di monitoraggio satellitare del territorio nazionale, in collegamento con la Direzione investigativa antincendi di cui all'articolo 1 e con il Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 5 miliardi

per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1999, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

